HT SRL VIA MOSCOVA 13 20121 MILANO (MI)

> Egregio Signor VISCARDI ROSARIO ARMANDO VIA TRENTO 1 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI)

MILANO, 16/01/2015

OGGETTO: lettera di assunzione a tempo determinato

Facendo seguito alle intese intercorse Le comunichiamo, con piacere, la Sua assunzione in servizio, alle condizioni contrattuali di seguito elencate.

Articolo 1 – ASSUNZIONE - DECORRENZA - DURATA DEL CONTRATTO

- 1.1 In quanto dichiaratosi libero da ogni impegno e da qualsivoglia patto di non concorrenza, Lei verrà assunto dal giorno 19/01/2015.
- 1.2 Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme del diritto italiano, da quelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario Confcommercio, dagli accordi aziendali di secondo livello, se esistenti, e dalle disposizioni indicate nella presente lettera.
- 1.3 Il rapporto di lavoro sarà da considerarsi a tempo determinato, avrà durata pari a 12 mesi ed andrà a scadere in data 18/01/2016. Al termine del suddetto periodo il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto ad ogni effetto contrattuale e di legge.

Articolo 2 - PERIODO DI PROVA

2.1 L'assunzione è a titolo di prova fino al giorno 19/03/2015. Durante tale periodo, ciascuna delle parti sarà libera di recedere dal contratto senza alcun obbligo di preavviso. L'insorgere di eventuali eventi sospensivi della prova, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza, i permessi, lo sciopero, il godimento delle ferie annuali, avrà l'effetto di prolungare l'anzidetto termine.

Articolo 3 - QUALIFICA - LIVELLO - MANSIONI

- 3.1 Lei verrà assunto con la qualifica di Impiegato di 2 Livello.
- 3.2 Le mansioni a cui sarà adibito, nel corso del rapporto di lavoro, saranno le seguenti: Technical Writer. Alcuni compiti, a puro titolo di esempio e non di lista esaustiva, potranno comprendere attività di scrittura e manutenzione della documentazione interna ed esterna, redazione della knowledge base interna ed esterna e supporto alla definizione di ogni altro materiale tecnico e di marketing come da direzioni aziendali.

Il datore di lavoro si riserva la facoltà di modificare le mansioni a Lei attribuite nei limiti consentiti dall'articolo 13 della legge 300/70 e dalla disciplina contrattuale in materia.

Articolo 4 – DURATA DEL LAVORO

4.1 L'orario di lavoro normale sarà di 40 ore settimanali, così suddivise:

Lun: 8 Ven: 8 Mar: 8 Sab: 0 Mer: 8 Dom: 0 Gio: 8

A/

W

Articolo 5 - LUOGO DI LAVORO

- 5.1 Lei svolgerà le Sue mansioni presso la sede di MILANO, VIA MOSCOVA 13 e presso i clienti sul territorio nazionale ed estero.
- 5.2 Il datore di lavoro si riserva, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, la facoltà di trasferirLa o distaccarLa presso altra sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo. L'eventuale trasferimento o distacco, accompagnato dalla sua motivata giustificazione, Le sarà comunicato con un preavviso congruo. Verificata la sussistenza delle ragioni indicate, Lei si impegna fin d'ora ad accettare il trasferimento o il distacco.

Articolo 6 – DILIGENZA - ESCLUSIVA – RISERVATEZZA E FEDELTA'

- 6.1 Lei si impegna a prestare la Sua attività lavorativa con particolare regolarità, diligenza e correttezza professionale, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori, delle prescrizioni generali contenute nel regolamento aziendale, nelle circolari e disposizioni di servizio, in vista degli obiettivi produttivi e di sviluppo dell'azienda.
- 6.2 Sottoscrivendo la presente lettera Lei si obbliga a non esercitare alcuna attività in aggiunta a quella prevista dal presente contratto e a non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con lo scrivente datore di lavoro.
- 6.3 Assume, inoltre, l'impegno a non divulgare, comunicare, utilizzare direttamente o indirettamente informazioni di qualsiasi tipo di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle Sue mansioni né divulgare notizie attinenti l'organizzazione e i metodi di produzione o farne un uso tale da recare pregiudizio al datore di lavoro. Questo impegno resterà valido durante l'attuazione del presente contratto e dopo la sua risoluzione senza limiti di durata.

Articolo 7 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

- 7.1. Nel caso in cui nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto Lei produca risultati brevettabili, il diritto a depositare le relative domande di brevetto spetterà alla nostra società, fermo restando il suo diritto ad essere nominato inventore. Con il termine "risultato brevettabile" si intende qualsiasi invenzione, idea, scoperta, metodo, creazione intellettuale, informazione, codice o tecnologia realizzati, concepiti, attuati, sviluppati, o ridotti in pratica nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto.
- 7.2. La nostra società acquisisce la proprietà dei risultati così come ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale ad essi connesso che sarà esercitato a sua insindacabile discrezionalità anche con riferimento a tempistiche e strategie territoriali.
- 7.3. La nostra società sosterrà i costi di deposito e tutti i successivi costi necessari alla brevettazione, estensione e mantenimento dei brevetti negli Stati di interesse.
- 7.4 In relazione a quanto sopra, Lei si impegna a collaborare, quando richiesto, per il corretto espletamento delle pratiche necessarie, in particolare durante la procedura di brevettazione, fornendo alla nostra società il dovuto supporto tecnico per la risposta alle azioni/comunicazioni ufficiali emesse di volta in volta dagli Uffici Brevetti e sottoscrivendo la documentazione necessaria al deposito ed ottenimento del brevetto negli Stati in cui verrà richiesta.
- 7.5. L'attività inventiva e quella descritta al precedente punto 7.4. costituiscono parte integrante dell'attività professionale richiestaLe, sono pacificamente ricomprese nell'oggetto del presente contratto e sono specificamente retribuite come previsto al successivo punto 9.

Articolo 8 – USO DI MEZZI TECNOLOGICI

8.1 Lei si obbliga a non utilizzare, durante il Suo orario di lavoro, con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro o anche personali, applicazioni informatiche di scambio di file o di comunicazione interpersonale (ad esempio i social networks e la posta elettronica), per finalità che esulano dai normali scopi lavorativi.

Articolo 9 - RETRIBUZIONE

9.1 Il trattamento economico a Lei spettante sarà quello stabilito dal citato Contratto Nazionale con riferimento al Suo livello d'inquadramento.

2

 \mathcal{M}

- 9.2 Le saranno corrisposti, in aggiunta a detta retribuzione, i seguenti ulteriori trattamenti economici facenti parte delle Sue competenze retributive mensili:
- un elemento retributivo, denominato superminimo assorbibile, pari a € 189,48 lordi. Tale superminimo, in quanto riconosciuto a titolo di futuri aumenti contrattuali, potrà essere oggetto di assorbimento nell'eventualità che la sua retribuzione base possa aumentare per rinnovo contrattuale o per passaggio di livello;
- 9.3 Pertanto le competenze economiche mensili lorde a Lei spettanti saranno così quantificate:

- Paga Base	€ 1.362,85
- Corrisp. attività Inventive	€ 189,48
- Contingenza	€ 532,54
- Terzo elemento	€ 11,36
- Superminimo Ass.	€ 189,48

Totale retribuzione lorda € 2.285,71

Le verranno corrisposte n. 14 mensilità. Per il primo anno di servizio, i ratei relativi alle mensilità supplementari Le saranno corrisposti in proporzione all'anzianità maturata.

- 9.4 La voce di retribuzione "Corrispettivo per attività inventiva" costituisce specifico corrispettivo delle attività inventive svolte dal dipendente ai sensi del precedente punto 7 e conseguentemente il dipendente non avrà alcun diritto a nessun eventuale compensi o premio aggiuntivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 64 comma 2 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nel prosieguo anche "CPI").
- 9.5 Qualora le mansioni da Lei espletate siano normalmente e stabilmente svolte presso una sede fissa ed il datore di lavoro la comandasse a svolgere temporaneamente la Sua attività lavorativa in luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro, Lei avrà diritto alle indennità e al rimborso delle spese così come previsto dal Contratto Collettivo di settore.
- 9.6 Per l'espletamento delle Sue mansioni, Le saranno riconosciuti i seguenti fringe benefits :
- Il diritto ad utilizzare, per fini esclusivamente lavorativi, i seguenti altri beni : PC portatile e telefono cellulare.

Articolo 10 – DISCIPLINA SANZIONATORIA

9.1 L'inosservanza delle disposizioni derivanti dalle norme contenute nella presente lettera di assunzione o di quelle derivanti dal CCNL potrà dar luogo da parte del datore di lavoro a sanzioni disciplinari (compreso il licenziamento) secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. Per tutto quanto concerne il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e i successivi mezzi d'impugnazione si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 7 della Legge n. 300/70 e a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 11 – ISCRIZIONE LIBRO UNICO DEL LAVORO

11.1 Ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della Legge 133/2008 il Suo nominativo risulterà iscritto nel Libro unico del lavoro.

D

Articolo 12 – DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà avvenire per iscritto.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di assunzione, varranno le disposizioni contrattuali e di legge in materia.

Dipendente

VISCARDI ROSARIO ARMANDO

Datore di Lavoro

Via Moscova, 13 - 20121 Milano P.IVA/C.F. 03924730967

Vucuzati

www.hackingteam.it

HT SRL

il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto informazione/formazione in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro così come previsto (dalla vigente legislazione in materia) dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 81/2008 e dal Decreto Legislativo 151/2001.

Dipendente

VISCARDI ROSARIO ARMANDO